



Ordinanza n. 16/2020

Gratteri, - 1 GIU. 2020

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

**VISTO** l'art. 7, comma 1, lettera d) del Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285, che consente ai Comuni, con apposita Ordinanza, di riservare spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite del contrassegno speciale di cui all'art. 188 del medesimo Codice della Strada.

**VISTA** la richiesta in merito inoltrata da parte di un cittadino, acclarata in data 25.02.2020 al n. 952 di Protocollo.

**RITENUTO** opportuno accogliere detta istanza e conseguentemente disporre in ordine alla realizzazione ed alla riserva dello spazio di sosta nell'area di circolazione urbana denominata Via Fiume.

**VISTO**, altresì, l'art. 381 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

**VISTO**, infine, il D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, il quale, nel recepire la normativa europea di riferimento, ha apportato modifiche al suddetto regolamento del C.d.S. in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

**VISTO** il D. L.vo n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

**VISTO** lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato:

### DISPONE

- A decorrere dal - 3 GIU. 2020, nella Via Fiume di questo Comune, in corrispondenza del n.c. 9, è riservato uno spazio per la sosta dei soli veicoli adibiti al servizio del titolare del contrassegno speciale di cui all'art. 188 del Codice della Strada, n. 73/20 rilasciato dal Comune di Gratteri. Tale spazio è evidenziato a mezzo segnaletica stradale verticale indicante il numero del predetto contrassegno, nonché mediante segnaletica orizzontale di colore giallo a delimitazione dello stallo di sosta.
- I contravventori alla presente Ordinanza saranno assoggettati alle relative sanzioni previste dal Codice della Strada.
- Questo Servizio di Polizia Municipale, unitamente al personale addetto, a vario titolo, all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far osservare la presente Ordinanza che viene trasmessa con posta elettronica certificata al Sig. Comandante della locale Stazione Carabinieri.
- Il presente provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'inserimento del medesimo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'Ente, all'interno della categoria "provvedimenti", voce "Ordinanze".
- Contro il presente provvedimento, in relazione alle disposizioni relative alla collocazione della segnaletica, ai sensi dell'art. 3 del vigente Codice della Strada, è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

SEGUE SUL RETRO

- Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro sessanta giorni ed entro centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- Responsabile del presente procedimento amministrativo è lo scrivente Dott. Arcangelo Santoro quale Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Gratteri.



**Il Responsabile del Servizio  
di Polizia Municipale**  
Dott. Arcangelo SANTORO